



BANCA PASSADORE & C.

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

Crediti Personali

Aggiornato al 01 ottobre 2021

(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca
all'indirizzo info@bancapassadore.it o al numero 010 5393386 (Servizio Marketing)



CREDITI PERSONALI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Passadore & C. S.p.A.

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399

Email: info@bancapassadore.it - Sito internet: www.bancapassadore.it

Iscritta all'albo delle banche N.1094

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

L'erogazione avviene in un'unica soluzione ed il cliente è tenuto a rimborsare alla banca gli importi delle rate alle scadenze e con le modalità indicate nel contratto. Il finanziamento può essere assistito da garanzie personali e reali.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito finalizzato sia a tasso fisso;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto.

CONDIZIONI ECONOMICHE

- Tasso fisso: 11,50% annuo
- Spese di istruttoria: € 150,00
- Esempi riferiti ad un finanziamento di Euro 10.000 :

Mesi	N.Rate	Rata posticipata costante (*)
24	24	€ 468,40
36	36	€ 329,76

TAEG (**)	Importo totale dovuto
18,365 %	€ 11.416,7
16,393 %	€ 12.046,4

(*) Escluse le rate di preammortamento, costituite dagli interessi maturati fino alla decorrenza dell'ammortamento.

La suddivisione delle rate tra quote capitali e quote interessi può essere richiesta presso i ns. sportelli.

- Interessi di mora: Tasso applicato maggiorato di 3 punti percentuali
- Indennizzo per rimborso anticipato: 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua è superiore a un anno
0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua è pari o inferiore a un anno
- Riduzione del costo totale del credito per rimborso anticipato: pari a quota parte delle spese di istruttoria determinata con criterio proporzionale alla vita residua del contratto in base al criterio del costo ammortizzato. Nei finanziamenti a tasso variabile gli interessi residui sono calcolati in base all'ultimo tasso rilevato al momento della richiesta di estinzione.
- Durata massima: 36 mesi
- Importo massimo € 15.000

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di credito personale, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancapassadore.it).

RECESSO E RECLAMI

Rimborso anticipato

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto alla Banca. In tale caso il consumatore ha diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte, in misura proporzionale alla vita residua del contratto in base al criterio del costo ammortizzato.

In caso di rimborso anticipato, la Banca avrà diritto ad un indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno (art 125 – sexies del D. Lgs. n. 385/1983 (Testo Unico Bancario)). In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.





L'indennizzo di cui al comma 2 non sarà dovuto se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto, ovvero se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore ad € 10.000,00.

Recesso da parte del cliente. Diritto di Ripensamento

1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito personale entro quattordici giorni dalla conclusione dello stesso. Tale termine decorre dal giorno della sottoscrizione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1 T.U.B..

In tal caso il consumatore è tenuto:

- a) ad inviare alla Banca, prima della scadenza del termine previsto, una comunicazione mediante lettera raccomandata;
 - b) a restituire il capitale e pagare gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto se lo stesso ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a);
 - c) a rimborsare alla Banca le eventuali somme non ripetibili da questa corrisposte alla pubblica amministrazione.
- La Banca non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste ai punti b) e c).

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: ufficio.reclami@bancapassadore.it; pec: ufficio.reclami@pec.passadore.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento*).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- "Organismo di Conciliazione Bancaria", istituito presso il "Conciliatore Bancario Finanziario", per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;
- "Arbitro per le Controversie Finanziarie" (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca.

Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

Ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

LEGENDA

TAEG (**)	E' un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. Nel calcolo del TAEG sono ricompresi: -il rimborso del capitale; -il pagamento degli interessi; -le spese di istruttoria, -le spese di incasso delle rate (ove previste); - le imposte -ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.
------------------	--

